



Giunta Regionale della Campania

**DIREZIONE GENERALE 50 - 15 - RISORSE STRUMENTALI
U.O.D. 03 - GESTIONE BENI, CASSA ECONOMALE, SUPPORTO SEDI**

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento biennale del servizio di Movimentazione, Trasloco e Facchinaggio per le esigenze degli Uffici della Giunta Regionale della Campania.

Proc. n. 3129/A-T/2020

CAPITOLATO D'APPALTO

[CPV 63110000-3: Servizi di movimentazione e magazzinaggio](#)

Attività di Movimentazione, trasloco e facchinaggio per gli Uffici della Giunta Regionale della Campania - C.I.G.: 842750879A

INDICE

- Art. 1 Oggetto e durata dell'appalto.**
- Art. 2 Importo presunto dell'appalto.**
- Art. 3 Articolazione del servizio.**
- Art. 4 Obblighi del personale della società**
- Art. 5 Obblighi della società nei confronti del personale addetto al servizio.**
- Art. 6 Disposizioni sull'impiego del personale.**
- Art. 7 Caposquadra.**
- Art. 8 Orario di servizio.**
- Art. 9 Rispetto D.Lgs. 81/2008 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e successive modifiche ed integrazioni.**
- Art. 10 Obblighi di informazione e di formazione.**
- Art. 11 Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari.**
- Art. 12 Clausola di manleva**
- Art. 13 Garanzia definitiva.**
- Art. 14 Polizza R.C.T.**
- Art. 15 Sub-appalto e cessione del contratto**
- Art. 16 Penali.**
- Art. 17 Pagamenti.**
- Art. 18 Risoluzione del contratto.**
- Art. 19 Riservatezza delle informazioni.**
- Art. 20 Foro competente.**

Art. 1 Oggetto e durata dell'appalto.

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento biennale del servizio di Movimentazione, Trasloco e Facchinaggio da effettuarsi per le esigenze degli Uffici della Giunta Regionale della Campania, con possibilità di estensione ad Enti ed Agenzie Regionali - C.I.G.: 842750879A
2. In particolare, il servizio consiste nelle seguenti attività:
 - impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle e oggetti in genere;
 - smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, cassettiere ecc.);
 - imballaggio di computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc.;
 - posizionamento accurato di tutta la merce traslocata sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio, allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose;
 - trasporto con mezzi della Ditta aggiudicataria del servizio nei luoghi indicati dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi;
 - disimballaggio, montaggio e sistemazione della merce traslocata, secondo quanto indicato dal personale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi al servizio di movimentazione;
 - posizionamento ordinato nella nuova collocazione;
 - movimentazione di arredi, compreso lo smontaggio ed il montaggio di quelli che, per le loro dimensioni, non si dovesse riuscire a trasportare montati;
 - movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc..
 - smontaggio di pareti divisorie e trasporto delle stesse in luogo indicato dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi;
 - sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi per il "fuori uso" su indicazione del personale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi;
 - sistemazione di archivi correnti, compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;
 - assistenza ai dipendenti dell'Amministrazione in servizio presso la Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi nella sistemazione e nella consegna degli arredi e del materiale cartaceo in entrata e in uscita dai magazzini;
 - quant'altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito di ogni esigenza emergente e comunque inerente la natura dell'appalto.
3. Il contratto avrà durata di due anni a partire dalla data di affidamento del servizio, e comunque potrà estinguersi anche prima di tale scadenza nel caso di raggiungimento del fatturato massimo di cui al successivo art. 2.
4. Il servizio avrà carattere saltuario.

Art. 2 Importo complessivo presunto dell'appalto e sua valutazione.

1. L'importo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € 360.000,00 per servizi (euro trecentosessantamila//00), € 500,00 a copertura dei costi relativi all'eliminazione dei rischi da interferenze (art. 26 D.Lgs. 81/2008), oltre IVA al 22% pari ad € 79.310,00.
Il servizio è computato a misura, per cui saranno remunerate esclusivamente le ore effettivamente prestate, sulla base dei costi unitari offerti in sede di gara, senza che l'Impresa possa vantare ulteriori pretese. Pertanto, l'importo massimo presunto non ha valenza di

condizione contrattuale e non potrà essere preteso o richiesto dalla Ditta aggiudicataria alcun indennizzo qualora il fatturato risulti inferiore all'ammontare dello stesso.

2. L'importo tiene orientativamente conto della stima relativa alle ore di lavoro necessarie durante il periodo dell'appalto relativamente alla manodopera addetta al settore traslochi, munita della idonea attrezzatura, quale: carrelli a mano e batteria, trabattelli, bravette, nastro adesivo in PVC di ottima qualità, piccola utensileria (chiavi, funi, giraviti rulli) ecc., nonché per l'utilizzo automezzi furgonati dei quali dovrà essere garantita la movimentazione.

Art. 3 Articolazione del servizio ed obblighi dell'appaltatore.

1. Il servizio, consistente nelle operazioni sopra descritte, sarà eseguito mediante l'utilizzo da parte della società aggiudicataria di propria manodopera, mezzi, attrezzature ed imballaggi.
2. La società aggiudicataria dovrà mettere a disposizione personale incaricato per lavori di montaggio e smontaggio mobilio ed arredi in genere, spostamento e movimentazione di arredi ed attrezzature, consegna di materiale di cancelleria ed altro presso i vari uffici, etc.. Gli operai dovranno, inoltre, effettuare eventuali piccole riparazioni che si potranno rendere necessarie a seguito dello smontaggio e successivo montaggio di arredi ed eventuali altri piccoli interventi di riparazione richiesti dalla stazione appaltante.
3. La società aggiudicataria dovrà inoltre mettere a disposizione, su richiesta preventiva della stazione appaltante, personale per la guida di furgoni e/o camion necessari per lo svolgimento del servizio. Gli autisti cessata la conduzione dei mezzi, nell'ambito dell'orario richiesto, espletteranno ulteriori compiti che saranno indicati dal caposquadra, su indicazione dell'amministrazione.
4. Il numero effettivo del personale che sarà impiegato giornalmente e la descrizione delle operazioni da svolgere nonché delle sedi interessate al servizio, risulteranno da specifico ordine di servizio.
5. La società aggiudicataria, per lo svolgimento dei servizi di trasloco, movimentazione e facchinaggio dovrà mettere a disposizione della stazione appaltante, gli automezzi di seguito indicati, che potrebbero essere richiesti anche contemporaneamente per essere adibiti ad una o più operazioni:
 - un numero di operai non inferiore a 6 unità;
 - n. 3 autocarri furgonati con portata a pieno carico di q.li 35;
 - n. 6 carrelli manuali;
 - n. 2 carrelli elevatori;
 - n. 1 carrello cingolato a trazione elettrica;
 - n. 1 autoscala fino a metri 20.
6. Per preservare al meglio da eventuali danneggiamenti gli oggetti spostati o per agevolare le operazioni di trasloco, la società aggiudicataria dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di tutte le attrezzature e tutti i macchinari idonei allo svolgimento del servizio, che dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia antinfortunistica di prevenzione e protezione individuale, quali: carrelli manuali, carrelli elevatori, carrello cingolato a trazione elettrica adatto al superamento di rampe di scale, rulli, funi, scale, trabattelli, bravette, transpallet, chiavi, giraviti, contenitori in plastica o legno, nastro adesivo in PVC di ottima qualità, in modo tale che non lasci sulle superfici aloni o residui di colla, pellicola trasparente ecc. nonché imballaggi speciali (polietilene a bolle d'aria) per l'idonea protezione di materiale soggetto a danneggiamenti durante il trasporto. Il citato materiale sarà messo a disposizione della Stazione Appaltante gratuitamente.
7. Se nello svolgimento del servizio si avrà la necessità di utilizzare attrezzature particolari, quali piano-plan, piattaforma aerea, carrello elevatore etc., nessun costo aggiuntivo dovrà essere addebitato alla stazione appaltante.

8. Gli interventi, che devono essere svolti con la diligenza e la perizia richieste di volta in volta dalla natura degli oggetti da trasportare, saranno richiesti dalla stazione appaltante con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli ordini di servizio.
Per gli interventi urgenti, l'esecuzione avrà il carattere dell'immediatezza senza alcuna maggiorazione della tariffa oraria offerta.
9. L'ordine di servizio secondo necessità, sarà trasmesso via fax o e-mail dalla stazione appaltante.
10. In caso di urgenza la richiesta del servizio potrà essere validamente comunicata, in via preventiva, anche telefonicamente e successivamente formulata per iscritto. L'ordine di servizio conterrà le seguenti indicazioni:
 - sede di svolgimento del servizio richiesto,
 - giorno ed orario della prestazione,
 - descrizione delle operazioni da effettuare,
 - numero di addetti,
 - mezzi richiesti,
 - attrezzature,
 - materiali da imballaggio (cartoni, scotch, pluriball ecc)
11. Al termine di ogni intervento dovrà essere compilato, in duplice copia, un apposito attestato di effettiva e regolare esecuzione del servizio reso firmato dal caposquadra della ditta e dal responsabile della stazione appaltante, nel quale risulteranno i lavori effettuati e l'effettivo ammontare delle ore prestate e del numero di addetti intervenuti. Copia del verbale, al fine della verifica della stazione appaltante sui lavori eseguiti, dovrà essere inviato alla D.G. 15 - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi ai fini della liquidazione dei corrispettivi.
12. La Ditta provvederà, a propria cura e spese, alla richiesta di eventuali autorizzazioni presso gli uffici competenti per l'utilizzo di spazi con regolamentazione particolare del traffico, quali ZTL (zone a traffico limitato) o aree pedonali, nonché qualsiasi altro onere connesso alle operazioni di trasloco.
13. L'insorgere di eventuali contestazioni e/o di ritardati pagamenti non darà in nessun caso diritto alla ditta di sospendere o ritardare il servizio.

Art. 4 obblighi del personale della società.

1. Il personale che verrà messo a disposizione dalla società per l'espletamento del servizio, compresi i soci delle cooperative, dovrà essere fidato, competente, idoneo a svolgere le prestazioni, di provata capacità, onestà e moralità.
2. Il personale dovrà, inoltre, essere dotato di apposita divisa di lavoro e di tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
3. Il personale adibito all'uso dei mezzi dovrà:
 - essere in possesso di idonea patente di guida per l'utilizzo dei mezzi sopra descritti;
 - partecipare con gli operai alle operazioni di Movimentazione, Trasloco e Facchinaggio da effettuare;
 - possedere idoneo attestato, laddove previsto dalle vigenti normative, per la guida e l'uso in sicurezza dei carrelli elevatori presenti nei magazzini regionali e/o delle macchine utilizzate per lo svolgimento di qualsiasi attività. Qualora non lo fossero, la società aggiudicataria si impegna a far conseguire tale attestato, a sue spese, entro un mese dalla comunicazione di aggiudicazione.
4. La società aggiudicataria è tenuta a sostituire i dipendenti o soci che abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente ove svolgono le proprie mansioni o ritenuti non graditi per fatti circostanze e comportamenti non conformi.

5. Per motivi di sicurezza, è facoltà della stazione appaltante rifiutare l'accesso nelle sedi regionali di personale o di soci della società che non siano compresi nell'elenco del personale comunicato al momento della stipula del contratto o di gruppi sprovvisti di un caposquadra responsabile dei lavori, o di personale non dotato dell'apposito vestiario e dell'apposito cartellino di riconoscimento.

Art. 5 Obblighi della società nei confronti del personale addetto al servizio.

1. La società aggiudicataria anche se non aderente alle associazioni firmatarie si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria di appartenenza e dagli accordi integrativi territoriali applicabili nella località in cui svolgono le prestazioni, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data di presentazione dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. Resta esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione Regionale.
2. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL e fino alla loro sostituzione.
3. I suddetti obblighi vincolano la società aggiudicataria anche nel caso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
4. Nei casi di violazione degli obblighi previsti al comma precedente, la stazione appaltante, in base alla normativa vigente, alla tipologia ed all'entità del contratto provvede la sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti al contraente, assegnando alla società un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
5. Per tale sospensione o ritardo di pagamento la società non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.
6. Qualora la società non adempisse entro il termine sopra stabilito l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
7. La società aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali. Inoltre il soggetto aggiudicatario è tenuto ad applicare le norme di cui al D.Lgs. 8/04/2003 n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".

Art. 6 Disposizioni sull'impiego del personale.

1. Antecedentemente alla data di stipula del contratto, la società aggiudicataria dovrà comunicare, l'elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno utilizzati nell'esecuzione dell'appalto. L'elenco dovrà contenere le seguenti indicazioni per ogni unità lavorativa:
 - dati dell'addetto, livello di inquadramento;
 - posizione assicurativa.
2. Durante l'esecuzione del contratto, le variazioni del personale, dovranno essere comunicate alla stazione appaltante prima dell'utilizzazione nel servizio, con l'indicazione - per i nuovi nominativi - di tutti i dati sopra richiesti.

Art. 7 Caposquadra.

1. Tutti gli interventi oggetto del presente appalto sono svolti sotto la direzione e responsabilità di un caposquadra, che è l'unico interlocutore della stazione appaltante e che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio.
2. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto il nominativo del caposquadra alla stazione appaltante prima dell'inizio dell'attività.
3. Il caposquadra procederà, nell'ambito del presente appalto, alla organizzazione del personale alle sue dipendenze, all'organizzazione del servizio, così come richiesto dalla stazione appaltante e si impegnerà a fornire loro la necessaria consulenza tecnica.

Art. 8 Orario di servizio.

1. Il personale addetto al servizio dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti di volta in volta dall'ordine di servizio e dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalla stazione appaltante.
2. Il servizio si svolgerà durante l'orario di apertura degli uffici regionali, e prevalentemente nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 16,00 tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato compreso. E' facoltà dell'amministrazione richiedere lo svolgimento delle prestazioni in orari diversi.
3. E' facoltà della stazione appaltante richiedere prestazioni anche nei giorni di domenica e/o, in casi del tutto eccezionali, anche nei giorni festivi e in orari notturni.
4. Il tempo impiegato per le prestazioni oggetto del presente appalto (manodopera e mezzi di trasporto), da riportare nelle fatture, si conterà come segue:
 - per i lavori richiesti nel territorio dell'intera provincia di Napoli dal momento di arrivo (per l'inizio delle operazioni) e di uscita (al termine del servizio) del personale presso la sede regionale indicata nell'ordine di servizio;
 - per le prestazioni fuori dal territorio della provincia di Napoli dal momento della partenza dalla sede regionale di via P. Metastasio 25/29 Napoli fino al rientro nella stessa sede.

Art. 9 Rispetto D.Lgs. 81/2008 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e successive modifiche ed integrazioni .

1. La società aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. La società aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di appositi indumenti e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.
3. La società aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
4. La società aggiudicataria, è tenuta a:
 - impiegare, nell'esecuzione dei lavori affidati, proprio personale o soci lavoratori aventi capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed in regola circa gli obblighi datoriali della informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
 - utilizzare nell'esecuzione delle prestazioni affidate, attrezzature, macchine, utensili etc..., conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
 - concordare con la Direzione Generale per le Risorse Strumentali - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi le specifiche modalità di esecuzione dei servizi,

congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di prestazioni che, potenzialmente, potrebbero presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore etc.;

- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc.. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
- osservare, nei confronti del personale adibito alle lavorazioni, gli obblighi propri dei datori di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
- provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

Art. 10 Obblighi di informazione e di formazione.

1. La stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto indice una riunione di coordinamento con la società aggiudicataria e fornisce le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente ove l'impresa esegue la prestazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente da adottare in relazione alla prestazione da eseguire.
2. La società aggiudicataria ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto dai preposti uffici dell'Amministrazione.
3. L'impresa ha inoltre l'obbligo di comunicare all'Amministrazione i rischi specifici derivanti dallo svolgimento delle proprie attività, rischi che vengono introdotti nell'ambiente ove l'impresa esegue la prestazione.

Art. 11 Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art.19, comma 5, del Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3 del 27.02.2007 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la S.A., anche mediante gli uffici del Responsabile del Procedimento e della Direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di segnalare alla S.A. ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni.
3. La S.A., nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 01.08.2007 ed approvato con delibera di G.R. del 08.09.2007; pertanto, l'adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.
4. L'aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.
5. In applicazione del "*protocollo di legalità in materia di appalti*", sottoscritto tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania (rinvenibile sul sito istituzionale www.regione.campania.it link imprese) la Stazione Appaltante, prima di procedere alla stipula del contratto, acquisisce dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia di Napoli. Qualora, a

seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale.

6. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
7. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto.
8. L'impresa esecutrice si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. In caso di grave e reiterato inadempimento, si procederà alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - a la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - b l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - c l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Art. 12 Clausola di manleva

1. La società aggiudicataria è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del proprio personale, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti, alle cose degli uffici o del pubblico che vi accede o del personale dell'Amministrazione. La società aggiudicataria è altresì responsabile per danni causati dal proprio personale ai dipendenti dell'Amministrazione o a persone che lavorano per ordine e per conto dell'Amministrazione, nonché dei danni causati a terzi che a qualsiasi titolo si trovano negli edifici oggetto del presente appalto.
2. A tal scopo la società aggiudicataria dovrà produrre idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo di importo non inferiore ad €. 100.000,00.
3. Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto.
4. Il personale impiegato nell'appalto non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti dell'Ente Regione.

Art. 13 Garanzia definitiva.

1. Nei dieci giorni feriali successivi alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'aggiudicataria dovrà costituire, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo massimo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'[articolo 93, commi 2 e 3](#), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Detta cauzione, con firma del garante autenticata, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'[articolo 1957, comma 2, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

3. L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto del 50% ai sensi e nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del citato D.Lgs. 50/2016.
4. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione.
5. Si applicano, per il resto, le previsioni di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 Polizza R.C.T.

Per eventuali danni, arrecati a persone, suppellettili e cose, derivanti dall'esecuzione del servizio di Trasloco Facchinaggio e Movimentazione, la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà essere fornita di adeguata copertura assicurativa (Polizza R.C.T.) per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00. Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto.

Art. 15 Sub-appalto e cessione del contratto.

1. Nell'esecuzione del contratto non è consentito il sub-appalto.
2. All'impresa aggiudicataria non è consentito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il contratto ad altra impresa.
3. In caso di contravvenzione al divieto la cessione s'intenderà nulla e, pertanto, di nessun effetto nei confronti dell'Amministrazione, salva la facoltà di ritenere risolto il contratto, con diritto al risarcimento di eventuale danno.

Art. 16 Penali.

1. Il mancato rispetto di una delle clausole previste nel presente capitolato comporta l'applicazione di penali variabili in relazione alla gravità ed eventuale recidiva di quanto riscontrato.
2. Nel caso di ingiustificato ritardo superiore alle 12 ore nell'effettuazione di un'operazione di facchinaggio o trasloco, richiesta dall'ente appaltante nei termini indicati all'art. 4, sarà applicata una penale pari ad euro 350,00 ogni qualvolta si verifichi il fatto.
3. Qualora la società aggiudicataria non metta a disposizione dell'Amministrazione appaltante il numero di persone e/o i mezzi e/o le attrezzature e/o l'equipaggiamento antinfortunistico richiesti nell'ordinativo di esecuzione, il Dirigente Responsabile del Contratto si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 150,00 Euro per ogni volta che si verifichi il fatto e, qualora il fatto si dovesse ripetere oltre le due volte consecutivamente, il dirigente Responsabile del Contratto si riserva la facoltà di applicare una penale pari a 700,00 Euro per ogni ulteriore mancanza successiva.
4. L'Amministrazione appaltante, prima di procedere all'applicazione delle penali informerà tempestivamente la società aggiudicataria, a mezzo fax e successivamente a mezzo lettera raccomandata a/r, circa le inadempienze riscontrate ed i motivi che hanno determinato le penali. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno applicate definitivamente.
5. Nel caso di inadempienze ripetute, l'Amministrazione appaltante intimerà per iscritto di adempiere entro un congruo termine e, qualora la società aggiudicataria non si adegui o adempia a quanto richiesto entro il termine indicato, si potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
6. Le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute alla società operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla società.

7. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme sulla Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari:
 - a) Qualora nei confronti dell'impresa siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - b) Qualora l'impresa contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - c) Qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge 136/2010, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.
8. Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di penali, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. L'esecuzione delle attività stabilite nel presente capitolato deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte. La Regione, attraverso la D.G. 15 - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi, provvede a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto ed, inoltre, si riserva di verificare durante l'espletamento del servizio la qualità della prestazione offerta.

Art. 17 Pagamenti.

1. La liquidazione dei corrispettivi, detratte le eventuali penalità in cui la stessa Ditta o Società aggiudicataria è incorsa, sarà effettuata, ai sensi del Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 07/06/2018 ed avverrà entro 30 giorni dalla presentazione alla D.G. 15 - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi (S.A.) della relativa fattura. La fatturazione potrà essere mensile e dovrà riportare dettagliatamente le prestazioni effettuate.
2. Alla fattura dovranno essere allegati gli attestati di effettiva e regolare esecuzione dei singoli servizi resi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 43/1994, come modificata dalla L.R. n. 18/2000.
3. Nel caso l'aggiudicatario sia un'ATI sarà cura di ciascuna impresa componente il raggruppamento fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza. Spetterà al capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza delle singole mandanti, vistarle per congruità, consegnarle alla D.G. 15 - U.O.D. 03 - Gestione Beni, Cassa Economale e Supporto Sedi (S.A.) e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati alle singole mandanti. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti del raggruppamento.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi come stabilito all'art. 5 del presente Capitolato, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dagli Enti preposti, la stazione appaltante comunicherà alla ditta l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione sui pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi

anzidetti. In tal caso il pagamento a saldo sarà effettuato soltanto dopo aver accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Art. 18 Risoluzione del contratto.

1. Il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., potrà essere risolto a giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice ove ricorrano inadempienze dell'esecutore rispetto al capitolato, al contratto ed alla normativa di riferimento.
2. In particolare, previa comunicazione scritta alla ditta, la Giunta Regionale ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa esecutrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:
 - a) in carenza di autorizzazioni e licenze previste per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
 - b) in caso di cessione del contratto o ricorso al subappalto;
 - c) in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni dell'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni, qualora ciò arrechi grave nocumento all'Amministrazione aggiudicatrice;
 - d) in caso di fallimento della ditta;
 - e) in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
 - f) in caso di mancata comunicazione di cessione della ditta;
 - g) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente e di mancata regolarizzazione, entro il termine massimo di giorni 15 dalla comunicazione della Stazione appaltante;
 - h) ove, in seguito alle verifiche antimafia disposte nel corso dello svolgimento contrattuale, ai sensi del "Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari in materia di appalti", siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;
 - i) in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, come specificato all'articolo 11 del presente capitolato, in applicazione del citato Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari.
3. L'impresa aggiudicataria riconosce il diritto della Giunta Regionale, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dall'impresa medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Regione, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.
4. Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, l'impresa aggiudicataria, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Giunta Regionale per il rimanente periodo contrattuale.
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di affidare il servizio al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.
6. L'Amministrazione, tenuto conto dell'art. 26, comma 3, della legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i., tramite la stazione appaltante, si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R. almeno 20 (venti) giorni prima della data di efficacia del recesso qualora eventuale procedura di gara espletata dalla CONSIP S.p.A. per il medesimo servizio dia esito economicamente e qualitativamente più favorevole, salvo

disponibilità dell'appaltatore, notificata mediante raccomandata A.R. nei successivi 20 (venti) giorni, a modificare le condizioni contrattuali uniformandole a quelle di cui alla gara CONSIP, consentendo in tal modo all'Amministrazione l'osservanza dell'art. 26, comma 3, della legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i..

Art. 19 Riservatezza delle informazioni.

1. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa alla Stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
 - a) FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi e sulle capacità tecnico- economiche del concorrente rispetto alla esecuzione della fornitura ed alla aggiudicazione e, per quanto attiene alla normativa antimafia in assolvimento di precisi obblighi di legge; i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
 - b) DATI SENSIBILI: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".
 - c) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
 - d) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI: I dati possono essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, membri di Commissioni aggiudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario e ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990.
 - e) DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO: relativamente ai suddetti dati al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al d. lgs. n. 196/2003; acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto il concorrente acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate in precedenza.
3. L'impresa aggiudicataria s'impegna ad utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 20 Foro competente.

In caso di controversie il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli, sede legale della Giunta Regionale della Campania. E' esclusa la competenza arbitrale.